



## Presidente

Adunanza del 8/2/2022

... *omissis*...

Quesito proposto da ..... OMISSIS..... in merito alla necessità del possesso dell'attestazione SOA per l'esecuzione di lavori da parte di una società in house, nell'ambito dell'erogazione del servizio affidato dall'amministrazione controllante, e in ordine alle modalità di rilascio del CEL.

Con riferimento alla nota acquisita al prot. Autorità n. 85692 del 29/11/2021, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'8 febbraio 2022 ha deliberato quanto segue.

Il quesito prospettato attiene a due diversi profili: l'obbligo di acquisizione del CIG per gli affidamenti in house e la necessità dell'Organismo in house di essere in possesso dell'attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori richiesti nell'ambito della gestione del servizio affidato.

Con riferimento al primo profilo, si evidenzia che l'obbligo di acquisizione del CIG risponde a due diverse esigenze: la tracciabilità dei flussi finanziari e l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Al momento, gli affidamenti in house sono esclusi dall'obbligo di acquisizione del CIG, sia ai fini della tracciabilità che per l'assolvimento degli obblighi comunicativi. Tuttavia, l'Autorità sta valutando l'opportunità di modificare le indicazioni vigenti, in considerazione sia della recente modifica dell'articolo 29 del codice dei contratti pubblici - che ha assoggettato anche gli affidamenti in house agli obblighi di trasparenza e comunicazione ivi previsti - che della necessità di vigilare sul corretto adempimento dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici. A tal fine, attesa la rilevanza generale della questione e l'impatto della stessa sul mercato, l'Autorità ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Consiglio di Stato in materia ed è attualmente in attesa del relativo riscontro. In particolare, il Supremo Consesso ha richiesto ulteriori approfondimenti, evidenziando l'opportunità del coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ciò posto, nelle more del definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato, la questione prospettata può trovare soluzione solo sulla base delle attuali funzionalità dei sistemi informatici dell'Autorità. L'applicazione finalizzata all'emissione dei CEL da parte delle stazioni appaltanti consente detta emissione soltanto nel caso in cui, per il relativo affidamento, sia stato acquisito il CIG. Per consentire l'emissione dei CEL riferiti ad affidamenti in house, è stato previsto, quindi, che l'amministrazione aggiudicatrice attesti la regolare esecuzione dei lavori svolti mediante emissione di un CEL con le modalità previste per il rilascio dei certificati privati.

In relazione alla seconda questione prospettata, il Consiglio ha evidenziato che il possesso dell'attestazione SOA è condizione essenziale, non solo per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ma anche per la relativa esecuzione, essendo tale sistema posto a presidio della capacità esecutiva delle imprese e, quindi, dei principi generali di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. L'articolo 60, comma 2, del d.P.R. 207/2010, vigente in via transitoria, prevede infatti che la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro, a prescindere dalle modalità di affidamento.

Codesta società, quindi, potrà eseguire lavori di importo superiore a 150.000 euro affidati da .....OMISSIS..... soltanto se in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

(firmato digitalmente dal  
Presidente in data 28/2/2022)